



2024/2136

7.8.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2136 DELLA COMMISSIONE  
del 31 luglio 2024  
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2024

*Per la Commissione*  
*A nome della presidente*  
Gerassimos THOMAS  
*Direttore generale*  
*Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale*

---

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
1)	2)	3)
<p>Il prodotto è una miscela liquida di sostanze chimiche costituita in peso dagli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 63 % di tetraidro-1,1,2,3,3-pentametilindano (THPMI; CAS RN 33704-59-5); e</li> <li>— 34 % di esaidro-1,1,2,3,3-pentametilindano (HHPMI; CAS RN 33704-60-8); e</li> <li>— 3 % di 1,1,2,3,3-pentametilindano (PMI; CAS RN 1203-17-4).</li> </ul> <p>La miscela è ottenuta mediante idrogenazione catalitica del PMI (materiale di partenza). I prodotti formati dalla reazione chimica sono il THPMI (prodotto principale) e l'HHPMI (sotto-prodotto).</p> <p>La miscela è destinata all'uso diretto, senza purificazione, per la produzione di (<i>rac</i>)-6,7-Diidro-1,1,2,3,3-pentametil-4(5<i>H</i>)-indanone (DPMI; CAS RN 33704-61-9) mediante ossidazione allilica del THPMI.</p>	3824 99 92	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 1 a) del capitolo 29, nonché del testo dei codici NC 3824, 3824 99 e 3824 99 92.</p> <p>A causa dell'elevata concentrazione di HHPMI, il prodotto è una miscela che non può essere considerata un composto organico chimicamente definito presentato isolatamente consistente in una specie molecolare ai sensi della nota 1 a) del capitolo 29 (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 29, considerazioni generali, lettera A, primo comma). La miscela è pertanto esclusa dalla classificazione nel capitolo 29.</p> <p>La miscela deve quindi essere classificata nel codice NC 3824 99 92 come altra preparazione delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominata né compresa altrove.</p>